

TRIBUNALE DI TRANI – Sezione Lavoro

Ricorso ex art.414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. ed
istanza di determinazione delle modalità di notificazione nei
confronti di eventuali litisconsorti necessari

Istante il prof. **PAPANGELO Pietro Nunzio**, nato in Altamura (BA) il
12/07/1968, codice fiscale PPNPRN68L12A225X, residente in
Altamura (BA) alla via Golgota 37, elettivamente domiciliato in
Altamura (BA) alla via Già Corte d'Appello n.8 presso e nello
studio dell'avv. Nicola Preite (C.F. PRTNCL73B22F052C) dal quale
è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al presente
atto.- L'istante ed il suo difensore chiedono che tutte le notifiche
relative alla presente procedura vengano effettuate:-

a mezzo fax al n.0802226022;-

a mezzo p.e.c. all'indirizzo preite.nicola@avvocatibari.legalmail.it

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Scientifica, in persona del Ministro *pro tempore* elettivamente
domiciliato *ex lege* c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari - all'indirizzo PEC estratto dal REGINDE
ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ed ove occorra
all'indirizzo PEC urp@postacert.istruzione.it estratto
dall'indicepa.gov.it;-

Ministero Istruzione - Ufficio Regionale per la Puglia - Bari
persona del Legale Rappresentante *pro tempore* elettivamente



domiciliato *ex lege* c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari - all'indirizzo PEC estratto dal REGINDE ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ed ove occorra all'indirizzo PEC drpu@postacert.istruzione.it estratto dall'indicepa.gov.it;-

Ministero Istruzione Ambito Territoriale di Bari persona del Legale Rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliato *ex lege* c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari - all'indirizzo PEC estratto dal REGINDE ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ed ove occorra all'indirizzo PEC uspba@postacert.istruzione.it estratto dall'indicepa.gov.it;-

Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Archimede"- Barletta (BT) Via Madonna della Croce, Barletta (BT), in persona del Dirigente *pro tempore* elettivamente domiciliato *ex lege* c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari - all'indirizzo PEC estratto dal REGINDE ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ed ove occorra all'indirizzo PEC ba05000g@pec.istruzione.it estratto dall'indicepa.gov.it;-

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali della scuola della II e III Fascia G.P.S. (*graduatorie per le supplenze*) valide per gli anni



2020-2022 relativamente - Scuola Secondaria di II° grado -
M.I.U.R. - Ambito Territoriale di Bari.-

**CONTROINTERESSATI / RESISTENTI
AVVERSO**

Il decreto dell' I.P.S.I.A. ARCHIMEDE prot. uscita 0006621 del 12/11/2020 del Dirigente p.t. dell' Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato - I.P.S.I.A. Archimede di Barletta - via Madonna della Croce 223 - relativo alla rettifica del punteggio del prof. Pietro Nunzio Papangelo dalla graduatoria GPS della 2^a fascia B017 per il biennio 2020-2022 (*articolo 15 comma 6 O.M. 60 del 10/07/2020*) atteso l'avverso mancato riconoscimento del servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina ai fini della graduatoria e del punteggio nonché avverso il rigetto del ricorso gerarchico ritualmente proposto di cui alla comunicazione PEC del 03/12/2020 prot.n.7152/c1, nonché avverso ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ad esso ascrivibile.-

PREMESSO

1) che il ricorrente, *ut supra* meglio generalizzato, ha conseguito i seguenti titoli:-

-a) diploma di Geometra conseguito nell'anno scolastico 1986/1987 presso l'Istituto Tecnico per Geometri di Altamura (*documento allegato in copia*), conseguito prima dell'espletamento del servizio militare di leva, titolo valido per la classe di concorso B014 e B003;-



-b) diploma di Agrotecnico conseguito nell'anno scolastico 1993/1994 presso l'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Bari (*documento allegato in copia*);-

-c) diploma di Perito Agrario conseguito nell'anno scolastico 1995/1996 presso l'Istituto Tecnico Agrario di Matera (*documento allegato in copia*), titolo valido per la classe di concorso B017 e B011;-

2) ha svolto il servizio militare di leva obbligatorio dal **3 novembre 1988 al 30 ottobre 1989** per cui era già in possesso di titolo di studio valido per l'inserimento in una graduatoria prima dell'espletamento del servizio stesso (*ed in tale periodo non ha potuto espletare messa a disposizione*).- Inoltre risulta iscritto nella II fascia della GPS (Graduatorie Provinciali di Supplenza, per docenti, ex OM 60/2020) dell'Ambito Territoriale della provincia di Bari (*ex Provveditorato agli Studi*) e nelle graduatorie per docenti di III Fascia di vari Istituti della Provincia di Bari e di Barletta Trani (*tutti afferenti l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari*), con i propri titoli di studio, nelle classi di concorso:- B017, B014, B011, B003, - con l'espressa precisazione che le graduatorie di III Fascia degli Istituti vengono estrapolate dalle GPS di II fascia;-

3) che il ricorrente ha svolto quale professore per la categoria B017 servizio presso l'istituto Superiore I.I.S.S. 'Leonardo da Vinci' di Cassano delle Murge (BAIS03100G) nel periodo dal 02/12/2019 al 30/06/2020 sempre per il Ministero della Pubblica



Istruzione e relativamente all'Ambito Territoriale della Provincia di Bari, categoria per nella quale per l'iscrizione è necessario avere il diploma di Perito Agrario;-

4) che il ricorrente, in virtù dei titoli di studio e di quelli maturati, è iscritto nella graduatoria scuola della II Fascia G.P.S. (*graduatorie per le supplenze*) valide per gli anni 2020-2022 relativamente - Scuola Secondaria di II° grado - M.I.U.R. - Ambito Territoria di Bari - non solo per la categoria B017 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Meccaniche, di cui al decreto di rettifica impugnato, ma anche per le categorie B003 - Laboratori di Fisica e Fisica Applicata, B011 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Agrarie, B014 - Laboratorio di Scienze e Tecnologie delle Costruzioni, il tutto come meglio esplicitato nell'allegato prospetto con punteggi differenti per le varie categorie;-

5) il ricorrente era destinatario di **proposta di assunzione** a tempo determinato nella classe di concorso B017, sia nell'Istituto Professionale "Archimede" di Barletta sia nell'I.I.S.S. "Lotti" di Andria, in qualità di avente diritto, sulla base del punteggio già acquisito;-

6) che, in ogni caso, il mancato riconoscimento della valutazione del servizio militare (*prestato non in costanza di nomina*) comporta una modifica (*peggiorativa*) dei punteggi relativi a tutte le categorie elencate per cui una diminuzione di otto (8) punti per ciascuna (B017, B003 e B011) e con una perdita di ben sedici (16) punti nella categoria B014, il tutto con notevole danno per il ricorrente;-



7) che il decreto di rettifica relativo all'incarico di supplenza per la categoria B017 comporta per procedura amministrativa del M.I.U.R. anche la rettifica delle categorie B003, B011 e B014.- Rammentiamo a noi stessi che tale rettifica si è avuta per tale categoria in quanto la convocazione dell'Istituto resistente era afferente a tale categoria (B017) ma la rettifica della graduatoria è valida, come già precisato, anche per tutte le ulteriori categorie indicate (B003, B011 e B014);-

8) che il ricorrente a seguito della propria iscrizione nell'Ambito Territoriale di Bari del Ministero della Pubblica Istruzione, in relazione alla propria iscrizione nella categoria B017 della II Fascia GPS valide per gli anni 2020-2022 relativamente alla graduatoria B017 - Scuola Secondaria di II° grado, riceveva valutazione/variazione di punteggio tramite il decreto di rettifica - prot. 0006621 del 12/11/2020 del Dirigente p.t. dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Archimede"- Barletta (BT) Via Madonna della Croce, Barletta (BT) con conseguente mancato riconoscimento del servizio militare (*non prestato in costanza di nomina*) con punteggio (*rettificato*) di 25,50 in luogo di 33,50;-

9) che il ricorrente, avverso il richiamato decreto di rettifica - prot. 0006621 del 12/11/2020, ha espletato rituale ricorso gerarchico / reclamo nei termini di legge (*cf. documentazione allegata*) e il dirigente p.t. dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Archimede"- Barletta (BT) Via Madonna della



Croce, Barletta (BT), ha ritenuto comunque confermare quanto nel provvedimento impugnato / reclamato interpretando in senso negativo quanto sostenuto dal ricorrente in relazione alla valutazione del servizio militare prestato, il tutto emettendo comunicazione p.e.c. del 03/12/2020 prot.n.7152/c1, in ragione della circostanza della sola applicazione della normativa (O.M. n.60 del 10/07/2020 articolo 15 comma 6) non disapplicando lo stesso in virtù delle varie sentenze;-

10) che il ricorrente, a seguito della mancata valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, ha subito un notevole danno a causa della mancanza di possibilità di espletare ulteriori prestazioni lavorative sia per la posizione B017 che per tutte le altre sopra richiamate negli Istituti dell'Ambito Territoriale di Bari del Ministero dell'Istruzione (*sempre per le categorie indicate*) per la mancata valutazione del servizio militare prestato con conseguente valutazione negativa sul punteggio effettivo della graduatoria.- Di fatto è venuta meno la possibilità di conseguire supplenze nella categoria B017 e potezialmente anche nelle altre classi di concorso indicate (B003, B011 e B014) in quanto il punteggio è diminuito in tutte le categorie (*otto punti in B003, B011 e B017 e sedici punti nella B014*) ed a causa della retrocessione subita in graduatoria, anche altri Istituti Scolasti, nei quali il ricorrente avrebbe certamente conseguito supplenze (*col vecchio punteggio*), non hanno più invitato lo stesso a dichiarare la propria disponibilità, in quanto hanno contattato docenti meglio posizionati



in graduatoria;-

Prova di quanto sostenuto sono le comunicazioni relative a supgenza sino al giugno 2021 e segnatamente (cfr. allegati):-

10a) I.P.S.I.A. 'Archimede' - Barletta - cat. B017 - 10 ore serali dall'11/11/2020 al 23/11/2020;-

10b) I.I.S.S. 'Lotti - Umberto I°' - Andria - cat. B017 - 10 ore settimanali dall'11/11/2020 al 23/11/2020;-

10c) Istituto Tecnologico 'Nervi' - Altamura - cat. B014 - 18 ore settimanali dal 10/11/2020 al 23/12/2020;-

10d) I.I.S.S. 'A. Vespucci' - Molfetta - cat. B017 - 18 ore settimanali dal 16/11/2020 al 26/11/2020;-

10e) Istituto 'Volta' - Bitonto - cat. B017 - 9 ore settimanali dal 29/12/2020 all'11/06/2021;-

10f) I.I.S.S. 'Canudo - Maroni - Galilei' - Gioia del Colle - cat. B017 - 2 ore settimanali - dal 07/01/2021 all'11/06/2021;-

10g) I.I.S.S. 'Luigi Russo' - Monopoli - cat. B017 - 21 ore settimanali dal 12/01/2021 al 03/02/2021;-

11) che i provvedimenti richiamati prevedono il ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, avverso la decisione con termine di prescrizione decennale, con la ulteriore precisazione che l'emittente il provvedimento impugnato NON ha indicato i termini e l'Autorità ove presentare ricorso giurisdizionale ledendo ulteriormente i diritti del ricorrente;-

11) che le motivazioni tutte adottate nei provvedimenti richiamati (decreto di esclusione e reclamo) appaiono lesive degli interessi del



ricorrente per i seguenti motivi sia in relazione alla applicazione/violazione della normativa prevista sia in relazione alle previsioni giurisprudenziali (*ormai da anni*) tutte favorevoli al ricorrente.-

A) Preliminarmente sulla competenza del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro e competenza territoriale.-

In via preliminare, nonostante il provvedimento impugnato NON indichi l'Autorità ove proporre ricorso ed i termini, appare utile chiarire la competenza del Giudice adito.- L'art. 63 del D.lgs 165/2001 prevede la devoluzione di ogni controversia relativa ai rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazioni, in cui non vi sia una procedura concorsuale, alla competenza esclusiva del Giudice del Lavoro benchè possano esserci atti amministrativi presupposti in quanto gli stessi non influiscono sulla giurisdizione e possono anche essere disapplicati dal Giudice Ordinario.- Nel caso di specie il rapporto di lavoro scaturisce direttamente dalla posizione in graduatoria non derivando da procedura concorsuale.- In particolare soccorre la Suprema Corte di Cassazione - Sezione Unite, che nell'ordinanza 25840/2016 chiarisce tali aspetti, almeno per l'ambito che ci riguarda, in tal senso:- *'Se, viceversa, la domanda rivolta al Giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario'*.- Sempre in ordine alla



competenza del Giudice Ordinario il T.A.R. Lazio sez. III - Roma con pronuncia n. 4054 del 21/04/2020 ha stabilito:- *‘Va devoluta al giudice ordinario la controversia sull'impugnazione dei provvedimenti adottati dal Miur sulla valutazione per intero del servizio militare di leva - Deve essere devoluta al giudice ordinario la controversia attinente all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal Miur, relativi alla valutazione per intero del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di I, II e III fascia, nella parte in cui prevedono che ai soggetti che abbiano svolto il servizio di leva o il servizio civile non in costanza di nomina possa essere valutato interamente tale servizio’.-*

Altro aspetto è quello relativo alla competenza territoriale per cui il ricorrente, avendo espletato servizio ed avendo richiesto l’inserimento in graduatoria nell’Ambito Territoriale di Bari del Ministero della Pubblica Istruzione, trova applicazione l’art. 413, 5° comma c.p.c. (*Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto*) con la conseguente competenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro in relazione anche alla competenza territoriale (*riferito all’atto di rettifica del punteggio*) in quanto la supplenza ricevuta era presso l’IPSIA “Archimede” di Barletta e presso l’IPSIA “Lotti” di Andria.-

**B) Valutazione servizio militare prestato non in costanza di nomina
– Violazione art. 20 L. 958/86 – art. 62 L. 312/80 – art. 485, co.7**



D.Lgs. 297/94 – Violazione norme regolamentari identiche già censurate - Spettanza riconoscimento.-

L'art. 84 D.P.R. 417/1974 prevedeva che *'Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo'.*- Con la riforma del servizio militare di leva di cui **all'art. 20 della legge n. 958/86**, tuttavia, si dispose che **il servizio di leva, reso dal 30/01/1987 e successivamente, fosse valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio.**- A riprova di ciò basti considerare che il *tutorial on line* del MIUR, in merito alla ricostruzione della carriera, conferma che i periodi di servizio militare in corso di prestazione o prestati successivamente all'entrata in vigore della L.958/86 (30/01/1987), **anche se resi non in costanza di rapporto d'impiego**, sono validi a tutti gli effetti per l'inquadramento quale anzianità riconosciuta alla data di decorrenza economica del contratto a tempo indeterminato.- Orbene se tale riconoscimento vale per i contratti a tempo indeterminato, per interpretazione estensiva si estende anche agli altri.- Infatti il chiaro tenore letterale **dell'art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.**- Il predetto art. 62, rubricato **"VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE"**, dispone che *'Il*



servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.- L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente , educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente'.- La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.- A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, '[...] Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]'.- In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124", ha stabilito che 'il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo'.- **E ancora** 'il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico'.- La difesa del M.I.U.R. ha



spesso sostenuto l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 al personale non di ruolo, essendo tale norma inserita nella parte del Testo Unico relativa al personale di ruolo.- In realtà, l'art. 541, 2 comma, D. Lgs. cit., recita espressamente: *'Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo'*.- Non si vede, dunque, per quale ragione il personale di ruolo possa ottenere la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, mentre il personale non di ruolo possa ottenere tale valutazione soltanto in caso di ferma obbligatoria prestata dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro.- Invero, l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e chiude un testo di legge, appunto l'art. 485 contenente altre disposizioni che disciplinano la valutazione di servizi e periodi di docenza agli effetti della carriera.- Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui s'inserisce indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (*qual era sino alla "sospensione" di tale obbligatorietà con L. n. 226/04*) pregiudichi l'attività lavorativa, quindi, nello specifico, lo svolgimento dell'attività di docenza, necessariamente impedita e quindi ritardata, per il periodo di leva.- Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, secondo



la quale '[...] Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici [...]'. Tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare i diritti inerenti a tutti i cittadini.- In poche righe, quindi, occorreva esprimere il concetto cardine, il principio cui poi le norme successive, nelle statuizioni di ipotesi concrete, si sarebbero dovute adeguare.- Di certo non era possibile, per l'Assemblea Costituente, dovendo dettare principi generali universalmente applicabili, procedere a differenziare, a seconda del lavoro che il chiamato alle armi avrebbe potuto compiere, la normativa riguardante le diverse tipologie lavorative.- Chiaro è che, nel caso in cui la chiamata alle armi fosse avvenuta in pendenza di lavoro, il posto avrebbe dovuto essere conservato.- Comunque il servizio militare viene computato come anzianità di servizio, e ciò, si aggiunge, non solo per i docenti, ma per ogni ramo del pubblico impiego.- L'esistenza e la previsione di una normativa specifica che disciplini l'anzianità di servizio, infatti, deriva quasi esclusivamente dalla circostanza che l'unico danno che una persona, chiamata alle armi non in costanza di lavoro, può subire è quello di non maturare gli scatti di anzianità, oltre alla mancata percezione dello stipendio.- Tutto ciò è vero per quasi tutti i pubblici impieghi, tranne che per l'impiego di insegnante della scuola pubblica. Il "sistema scuola", infatti è un mondo a sé stante fatto di graduatorie, di domande di ammissione, di molti anni di precariato.- La chiamata al servizio di leva, per l'insegnante,



significa non solo la perdita dell'anzianità contributiva, ma anche l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell'opportunità di maturare il punteggio che permette di progredire in graduatoria.- Ecco perché la normativa specifica (D. Lgs 297/1994) prevede che il periodo di leva sia valutato a tutti gli effetti.- *(In tal senso anche C.d.S. sentenza n. 4343/2015).*-

Quindi in relazione alla circostanza relativa alla valutazione del servizio militare, non avendo *(almeno)* messo in discussione il servizio lavorativo prestato presso il Comune di Altamura, il decreto indicato si limita laconicamente a ritenere che lo stesso non è valutabile in quanto non espletato in costanza di nomina così come previsto dalla normativa ma, una tale miope valutazione, non è degna di rilievo per quanto in appresso.- Premesso che il ricorrente ha espletato il servizio militare ordinario nel periodo dal **3 novembre 1988 al 30 ottobre 1989** *(dopo il conseguimento del diploma di geometra titolo valido per la classe di concorso B014 e B003)*, nei fatti il problema interpretativo nasce dal M.I.U.R. che, in ultimo, nella propria O.M. n.60 del 10/07/2020, all'articolo 15 comma 6 *(normativa comunque successiva alle pregresse del medesimo tenore e sempre censurate)*, ha specificato, contrariamente a quanto ritenuto dalle costanti pronuncie dei Tribunali nel corso degli anni, che il servizio militare andasse valutato solo in costanza di nomina riconfermando quanto **già censurato in passato dalla Giurisprudenza** nella interpretazione di



precedente normazione.- In tempi recentissimi il **Supremo Collegio** è intervenuto sul tema, peraltro confermando quanto già da tempo la Giurisprudenza rappresentava sulla positiva valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina.- Con **ordinanza n.5679 del 2/3/2020**, disapplicando le normative ministeriali poiché ritenute illegittime, la **Suprema Corte si è espressa sulla piena spettanza della valutazione del servizio militare e di quello civile 'non espletati in costanza di nomina'** ai fini dell'inserimento nelle graduatorie e per i criteri di valutazione.- Sul punto già nel lontano 1990 era intervenuto il T.A.R. Puglia – Bari con il seguente principio:- *'Al fine dell'inserimento nelle graduatorie degli insegnanti secondari, aspiranti a supplenze, il servizio militare può venire valutato tra i titoli didattici solo ove sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo valido per l'inserimento nella graduatoria*.- Ma anche il Consiglio di Stato – VI Sezione ha dato la medesima interpretazione della Suprema Corte e del T.A.R. Puglia – Bari in quanto con la sentenza N.4343 del 18/09/2015 ha sancito che:- *"La valutabilità del servizio militare di leva o per richiamo e del servizio sostitutivo di quello di leva, sancita dall'art. 485, comma 7, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione") è condizionata dal fatto che il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento. Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie ad esaurimento che non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono*



collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento'.- (conforme anche la sentenza del C.d.S. n.8234/2019 n.2151/2018).- Sempre il **Consiglio di Stato (sentenze n. 8213/2019 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019)** ha ribadito:- [...] 'il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento' [...].- Anche il **Tribunale Sez. Lav. - Vibo Valentia con sentenza n. 192 del 20/05/2020** ha sancito:- 'Per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ai fini del punteggio, rilevano anche il servizio di leva e il servizio civile - Per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento viene considerato ai fini del punteggio anche il servizio di leva e il servizio civile. (Nel caso di specie, si trattava di un docente precario aspirante all'inserimento stabile nella scuola statale ed incluso nelle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) per la classe di concorso AN77 (violoncello), da tali graduatorie veniva reclutato dall'ufficio scolastico territoriale nell'anno scolastico 2012 per il conferimento di nomina a tempo determinato che aveva chiesto al Tribunale, previa disapplicazione degli atti impugnati contrastanti, **il diritto alla definitiva valutazione del servizio militare, non assolto in costanza di nomina, quale titolo didattico (servizio specifico) con relativa attribuzione definitiva del punteggio aggiuntivo nella graduatoria provinciale ad esaurimento**)'.- In tal senso anche il Tribunale di Treviso e di Pesaro hanno confermato in recenti pronunzie che:- **'MIUR deve sempre riconoscere il punteggio del servizio militare anche se**



prestato non in costanza di nomina'.-

Tralasciando le motivazioni, in quanto tali interpretazioni giurisprudenziali erano già note da tempo in relazione alla disapplicazione della normativa ministeriale sul punto considerata illegittima dal Consiglio di Stato e dalla Cassazione, non si comprendono le ragioni per cui l'emittente il decreto di esclusione non abbia optato per l'accoglimento della istanza di valutazione del servizio militare, circostanza che avrebbe permesso una diversa valutazione della posizione in graduatoria del prof. Pietro Nunzio Papangelo e gli avrebbe permesso quantomeno di non perdere *chances* lavorative in tutte le categorie della graduatoria richiamata come innanzi meglio indicato;-

C) Valutazione e punteggi del servizio militare in ordine alla posizione del ricorrente.-

Il servizio militare è considerato dalla legge come **servizio di insegnamento effettivo**, per tutta la durata del servizio, da ascrivere agli anni scolastici coperti dal servizio stesso.- Orbene il ricorrente ha svolto servizio militare scegliendo su quale disciplina farlo valere come **servizio specifico** (2 punti per ogni mese di insegnamento), il tutto in quanto è verificata la condizione del possesso del titolo di studio (in questo caso diploma di geometra abilitante per le classi di concorso B014 e B003), prima dell'espletamento del servizio militare, che dava diritto ad insegnare la disciplina prescelta per l'attribuzione del servizio specifico.- Avendo espletato il servizio militare dal **3 novembre 1988 al 30**



ottobre 1989, in possesso del diploma di geometra (*titolo che consente di insegnare la B014 e la B003*), per l'anno scolastico **1988/89** - da novembre 1988 ad agosto 1989 - mesi 10 il ricorrente sceglie come materia sulla quale destinare il punteggio specifico del servizio militare la categoria B014 (*poteva scegliere la B014 o la B003, ma non poteva scegliere la B017, in quanto il diploma di perito agrario è stato conseguito dopo l'espletamento del servizio militare*) pertanto, il ricorrente conseguirà 12 punti nella B014 (*max 6 mesi x 2 punti al mese*) e metà punteggio, ovvero 6 punti, nelle restanti discipline, cioè nella B003, B011, B017.- Per l'anno scolastico **1989/90** - *da settembre 1989 a ottobre 1989* - mesi 2; il ricorrente sceglie come materia sulla quale destinare il punteggio specifico del servizio militare la B014; pertanto, il candidato conseguirà 4 punti nella B014 ($2 \times 2 = 4$) e 2 punti nelle restanti discipline, cioè nella B003, B011, B017.- Il punteggio non specifico, relativo alle imputazioni diverse delle ulteriori categorie, ha valore di 1 punto al mese.- Quindi ne scaturisce per il ricorrente, per la categoria B017, la spettanza di punti 8 per il servizio militare (*allegato prospetto del ricorrente sulle categorie e servizio*).

D) Istanza cautelare di sospensione/disapplicazione del provvedimento.-

In via cautelare, *inaudita altera parte*, ovvero mediante fissazione di udienza, visto l'anno scolastico *in itinere* 2020/2021 e la durata della richiamata graduatoria sino al 2022, le importanti novità legislative ed organizzative in atto nell'ambito della organizzazione



della Scuola e della didattica, al fine di non cagionare ulteriori pregiudizi al ricorrente in relazione alle effettive possibilità di insegnamento nella medesima fascia richiamate, ed al fine di non pregiudicare ulteriormente il ricorrente sul punteggio in graduatoria visto il mancato riconoscimento del servizio militare (come sopra meglio indicato) con le conseguenze sul punteggio, si chiede la sospensione/disapplicazione del decreto di rettifica - prot. 0006621 del 12/11/2020 del Dirigente p.t. dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Archimede"- Barletta (BT) Via Madonna della Croce, Barletta (BT) con conseguente riconoscimento del servizio militare e della iscrizione nella categoria B 017 con punteggio di 33,50 in luogo di 25,50 e di quello relativo al rigetto del ricorso gerarchico di cui alla comunicazione p.e.c. del 03/12/2020 prot.n.7152/c.- In relazione al *fumus* della domanda, la stessa, al mero esame della normativa e della Giurisprudenza menzionata appare fondata in relazione alla domanda del ricorrente.- In relazione al *periculum* non vi sono dubbi che il provvedimento indicato, con gli effetti spiegati nei confronti del ricorrente, ha immediatamente danneggiato lo stesso cagionando una perdita di *chance* in relazione alle effettive possibilità di lavoro per il riconoscimento della categoria B 017 (ed anche delle altre categorie e punteggi del ricorrente) con punteggio di 25,50 in luogo di quello di 33,50 ove vi fosse stato il riconoscimento del servizio militare, il tutto anche per la durata della graduatoria richiamata (sino al 2022).-



E) Risarcimento del danno.-

In ragione di tutto quanto esposto, provato documentalmente, ove l'On.le Tribunale adito ritenesse fondate le doglianze di parte ricorrente per tutti i motivi esposti, si chiede espressamente che venga riconosciuto adeguato risarcimento del danno per i pregiudizi subiti dal ricorrente a causa del provvedimento richiamato, argomenti meglio rappresentati e motivati nei punti innanzi.- A tal uopo, visto che lo stesso ricorrente non ha potuto espletare attività lavorativa per la perdita di chances relativamente ai motivi ed ai fatti esposti appare giusto ed equo che l'On.le Tribunale, verificati anche gli orientamenti in materia (*tutti positivi*), riconosca adeguato risarcimento del danno in favore del ricorrente da determinarsi in via equitativa in relazione a tutto quanto esposto anche in ragione della circostanza che le istanze risarcitorie sul piano civile ed amministrativo hanno una diversa quantificazione e qualificazione anche in ordine alla prova.-

Tanto premesso e ritenuto il sottoscritto difensore, in nome e nell'interesse del proprio assistito,-

RICORRE

all'On.le Tribunale di Trani - "Sezione Lavoro", affinché, ritenuta la propria competenza e, previ gli incumbenti di legge e di rito, fissi l'udienza di comparizione e discussione, previa indicazione delle eventuali modalità di notifica agli eventuali controinteressati, e gli eventuali adempimenti in ordine all'istanza cautelare proposta, e accolga le seguenti-



CONCLUSIONI

Piaccia all'On.le Tribunale di Trani - "Sezione Lavoro" - adito voler, *adversis rejectis*:-

I) preliminarmente sospendere/disapplicare in via cautelare, anche *inaudita altera parte*, il decreto di rettifica - prot. 0006621 del 12/11/2020 del Dirigente p.t. dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Archimede"- Barletta (BT) Via Madonna della Croce, Barletta (BT) relativo alla rettifica del punteggio del prof. Pietro Nunzio Papangelo dalla graduatoria II Fascia GPS valida per gli anni 2020-2022 relativamente alla graduatoria B 017 - Scuola Secondaria di II° grado, oltre che la comunicazione p.e.c. del 03/12/2020 prot.n.7152/c1 relativa al rigetto del ricorso gerarchico proposto, in quanto gravemente lesiva della posizione e dei diritti del ricorrente anche in ordine alle altre fasce concorsuali, ordinando la conseguente variazione di punteggio da 25,50 a 33,50 nella categoria B017 e quella spettante *ex lege* nelle altre categorie;-

II) nel merito, vista la normativa e Giurisprudenza esposta, revocare/disapplicare il decreto di rettifica - prot. 0006621 del 12/11/2020 del Dirigente p.t. dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Archimede"- Barletta (BT) Via Madonna della Croce, Barletta (BT) relativo alla rettifica del punteggio del prof. Pietro Nunzio Papangelo dalla graduatoria II Fascia GPS valida per gli anni 2020-2022 relativamente alla graduatoria B 017 - Scuola Secondaria di II° (*comprese le ulteriori*



fasce concorsuali sopra richiamate in premessa), , oltre che la comunicazione p.e.c. del 03/12/2020 prot.n.7152/c1 relativa al rigetto del ricorso gerarchico proposto, dichiarando lo stesso illegittimo in relazione alla mancata valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina;-

III) per l'effetto ordinare, previo revoca dei provvedimenti innanzi descritti, l'inserimento del prof. Pietro Nunzio Papangelo nelle graduatorie II Fascia GPS valida per gli anni 2020-2022 relativamente alla graduatoria B 017 - Scuola Secondaria di II° con **effetto retroattivo** e la revisione del punteggio spettante in relazione alla valutazione del servizio militare prestato (*per tutte le categorie indicate*), con i conseguenti oneri di comunicazione e notificazione a carico del M.I.U.R. e delle sue articolazioni territoriali competenti;-

IV) in ogni caso concedere adeguato risarcimento del danno al ricorrente per tutto quanto patito, anche a livello materiale, a seguito dell'abuso di potere subito a causa della violazione / errata applicazione della normativa di riferimento e della costante interpretazione Giurisprudenziale nota da anni, a quantificarsi secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Tribunale adito;-

V) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.-

In linea istruttoria, ci si riporta a tutto quanto prodotto ed esposto oltre che alla normativa e Giurisprudenza richiamata, con espressa riserva di produzione di ulteriore documentazione ove richiesta dal



Giudice.-

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e successive modificazioni ed integrazioni si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminabile.-

Si producono: Atti e documenti come da separato indice fascicolo.-

Salvezze illimitate.-

Trani, 7 gennaio 2021.-

avv. Nicola Preite

**ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE EVENTUALI MODALITA' DI
NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI**

Il sottoscritto difensore, a nome e nell'interesse del proprio assistito, giusta procura in calce,-

PREMESSO CHE

Il ricorso dovrebbe essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente iscritti nella II e III fascia delle graduatorie GPS dell'Ambito Territoriale di Bari del M.I.U.R. relative alle categorie indicate (B003 - B011- B014- B017)
- Scuola Secondaria di II Grado - Graduatorie anni 2020-2022.-

CONSTATATO CHE

- Un tale tipo di notifica si appaleserebbe alquanto difficile atteso l'elevato numero dei docenti;-
- Visto il tipo di giudizio afferente le graduatorie, l'elevato grado di utilizzo delle strutture informatiche da parte del M.I.U.R. e dei docenti tutti per tutte le procedure che lo



interessano, ivi comprese le graduatorie e le domande, una tale forma di conoscenza dell'atto potrebbe essere assolta mediante modalità informatiche da parte del M.I.U.R. mediante pubblicazione nei relativi Albi di ciascuna istituzione scolastica, ovvero nel sito del M.I.U.R. relativo all'Ambito Territoriale di Bari ove il ricorrente ha presentato domanda, come anche disposto da vari altri Tribunali;-

PROPONE FORMALE ISTANZA

Affinchè l'On.le Tribunale adito, valutate le circostanze esposte, stabilisca le eventuali modalità di notifica diverse da quelle ordinarie.-

Si producono: Atti e documenti come da separato indice fascicolo.-

Salvezze illimitate.-

Trani, 7 gennaio 2021.-

avv. Nicola Preite



Avv. Nicola Preite

PERFEZIONATO IN DIRITTO SANITARIO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

PROCURA:- Il/La sottoscritto/a **PAPANGELO Pietro Nunzio**, nato in Altamura (BA) il 12/07/1968, codice fiscale PPNPRN68L12A225X, residente in Altamura (BA) alla via Golgota 37 *nomina*, quale proprio procuratore, difensore e delegato in ogni fase e grado del procedimento dinnanzi il Tribunale di Trani Sezione Lavoro c/ M.I.U.R. e l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Archimede"- Barletta (BT), avverso Il decreto dell' I.P.S.I.A. ARCHIMEDE prot. uscita 0006621 del 12/11/2020 del Dirigente p.t. dell' Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato - I.P.S.I.A. Archimede di Barletta - via Madonna della Croce 223 - relativo alla rettifica del punteggio del prof. Pietro Nunzio Papangelo dalla graduatoria GPS della 2^ fascia B017 per il biennio 2020-2022 (*articolo 15 comma 6 O.M. 60 del 10/07/2020*), per tutte le fasi stragiudiziali e/o propedeutiche quali mediazione obbligatoria e negoziazione assistita, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l'avv. Nicola Preite (C.F. PRTNCL73B22F052C - p.e.c. *preite.nicola@avvocatibari.legalmail.it* - 70022 Altamura alla via Già Corte d'Appello n.8), conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. **Elegge domicilio**

VIA GIA' CORTE D'APPELLO N.8 - 70022 ALTAMURA (BA) - TELEFONO - FAX 0802226022 MOBILE 3386330820
P.E.C. *preite.nicola@avvocatibari.legalmail.it* - P.E.O. *nicolapreite73@gmail.com*



Avv. Nicola Preite

PERFEZIONATO IN DIRITTO SANITARIO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

presso lo studio dell'Avv. Nicola Preite, sito in 70022 Altamura (BA), via
Già Corte d'Appello n.8 - telefono/fax 0802226022 - mobile
3386330820 - p.e.c. - preite.nicola@avvocatibari.legalmail.it Dichiaro di
essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010,
della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e
dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché
dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione
di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a
informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità
di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più
avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.
Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità
dell'incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte
le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli
effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a
che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità
inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo
trattamento. Dichiaro di aver ricevuto copia cartacea di tutta l'informativa
sulla mediazione, negoziazione assistita e trattamento dei dati personali.-
La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce
all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011,
come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.-

Altamura, 07/01/2021

Pietro Nunzio Papangelo

E' autentica

avv. Nicola Preite

VIA GIÀ CORTE D'APPELLO N.8 - 70022 ALTAMURA (BA) - TELEFONO - FAX 0802226022 MOBILE 3386330820
P.E.C. preite.nicola@avvocatibari.legalmail.it - P.E.C. nicolapreite73@gmail.com



TRIBUNALE DI TRANI

Sezione Lavoro

Il Giudice dott.ssa **Angela Arbore** designata per la trattazione della causa nel
procedimento R.G. 152/2021

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 415, comma 2° e 416, comma 1° e 2° c.p.c.;

FISSA

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno **14/09/2021**, alla quale le
parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al
convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza,
mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono
essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio
nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Trani, 25/01/2021

Il Giudice
dott.ssa Angela Arbore





TRIBUNALE DI TRANI

Sezione Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott.ssa **Angela Arbore**

letto il ricorso **ex art. 700 c.p.c.** in corso di causa che precede;

visti gli atti della causa R.G. 152/2021

fissa

per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del

02/03/2021 h.9,30

dispone

che parte ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto alla controparte almeno **10 giorni** prima della data fissata per la costituzione del convenuto.

Quanto alla notifica ai potenziali controinteressati

AUTORIZZA

La pubblicazione del ricorso nel sito del M.I.U.R. relativo all'Ambito Territoriale di Bari ove il ricorrente ha presentato domanda,

CONFERMA l'udienza per il merito già fissata .

Trani, 25/01/2021

Il Giudice
dott.ssa Angela Arbore



